



**ORIGINALE**

**N. 13**

## **Comune di Fiume Veneto**

Provincia di Pordenone

### **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**10 APRILE 2025**

#### **OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025**

L'anno 2025 il giorno 10 del mese di APRILE alle ore 18:00, nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Risultano:

NOMINATIVO	CARICA	Presente/Assente
Avv. Canton Jessica	Sindaco	Presente
Arnoldi Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Azzaretti Donatella	Componente del Consiglio	Presente
Bertoldo Marco	Componente del Consiglio	Presente
Cieol Michele	Componente del Consiglio	Presente
Corai Roberto	Componente del Consiglio	Presente
Dario Denis	Componente del Consiglio	Presente
Drago Fulvio	Componente del Consiglio	Presente
Mutton Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Pezzutti Sara	Componente del Consiglio	Presente
Rizzetto Daniele	Componente del Consiglio	Presente
Zannese Alessandro	Componente del Consiglio	Assente
Zonta Maria Elena	Componente del Consiglio	Presente
Babuin Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Breda Luana	Componente del Consiglio	Presente
Facca Eddy	Componente del Consiglio	Presente
Giacomazzi Manuel	Componente del Consiglio	Presente
Parpinelli Annalisa	Componente del Consiglio	Presente
Pignat Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Prosser Alessio	Componente del Consiglio	Assente
Tonus Fabio Alessandro	Componente del Consiglio	Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Stefano Roca.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra Canton Avv. Jessica nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSE:

#### PREMESSO:

- che l'art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), commi da 641 a 668, e commi da 682 a 705, ha istituito il Tributo sul Servizio Rifiuti a decorrere dal 01.01.2014, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- che l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

VISTO l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare:

- la lettera f) secondo cui l'ARERA provvede alla "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'";
- la lettera h) secondo cui l'ARERA provvede alla "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento";
- la lettera i) secondo cui l'ARERA provvede alla "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi";

VISTA la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF rubricata "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal d.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune - che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR-2, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni comunali gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (art. 1);
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (Price-cap) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, prevedendo la possibilità di presentare all'ARERA, da parte dell'Ente territorialmente competente, una specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione (art. 4);

VISTO, in particolare, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia), cui spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 7.1), corredato da (co. 7.3):

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

- l'Ente territorialmente competente (in Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante "la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario" (co. 7.4), di assumere le "le pertinenti determinazioni" e di provvedere "a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025" (co. 7.5);

- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale (co. 7.7);

CONSIDERATE, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:

- l'art. 4, co. 6, secondo cui "In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti";
- l'art. 7, co. 8, secondo cui "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1...", con la conseguenza che i prezzi risultanti dai PEF validati dall'AUSIR costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi fino all'approvazione definitiva dei PEF e dei corrispettivi del servizio da parte dell'ARERA;
- l'art. 8, in base al quale "L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 ...[...]... è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti";
- l'art. 9, co. 3, il quale - in caso di inerzia del Gestore nella trasmissione dei dati di propria competenza - stabilisce che "Qualora l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni";

VISTE, altresì, le seguenti ulteriori precisazioni contenute nell'Allegato A della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:

- l'art. 28, co. 4, secondo cui "Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto

necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”;

- l'art. 29, co. 1, in base al quale “Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento – acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento”;

VISTA la deliberazione ARERA 26 ottobre 2021, n. 459/2021/R/rif, rubricata “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;

VISTA la determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/2021 - DRIF, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni della citata determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF:

- l'art. 1, co. 4, secondo cui “Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;
- l'art. 2, co. 1, che adotta “i seguenti schemi tipo: a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1; b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2; c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4”;

VISTA la deliberazione ARERA 22 febbraio 2022, n. 68/2022/R/rif, rubricata “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com”;

VISTA la deliberazione ARERA 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/rif, rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”, che “reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento” del servizio di gestione dei rifiuti urbani (cfr. art. 1, co. 1);

VISTA la determinazione ARERA 6 novembre 2023, n. 1/2023-DTAC, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024- 2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif”;

VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni della citata determinazione ARERA n. 1/2023-DTAC:

- l'art. 1, co. 1, che adotta “i seguenti schemi tipo: a) il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all'Allegato 1; b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2; c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4”;
  - l'art. 3, co. 4, secondo cui “Sono fatti salvi i chiarimenti e le precisazioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti di cui al MTR-2 contenuti nella determina 2/DRIF/2021, ai quali si rinvia”;
- Vista, infine, la deliberazione ARERA 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/rif, rubricata “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/rif, e ulteriori disposizioni attuative”, come confermata con successiva deliberazione 5 marzo 2024, n. 72/2024/R/rif;

TENUTO CONTO che nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito (AUSIR), istituita con Legge Regionale del 15 aprile 2016 nr. 5, la quale svolge le funzioni di Ente

territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF;

TENUTO conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

RILEVATO che con deliberazione n. 34 del 17/05/2022 AUSIR ha provveduto a validare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 4, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i., i dati numerici del Piano economico finanziario (P.E.F.) d'ambito tariffario di competenza del Gestore (Ambiente Servizi S.p.A.), per il quadriennio 2022-2025;

RILEVATO che in data 31/01/2023 si è conclusa l'attività di verifica da parte dell'Ausir con il Gestore volta a confermare, o meno, il mantenimento del proprio equilibrio economico-finanziario per l'anno 2023 sulla base dei corrispettivi già validati dall'Ausir con Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 34 dd 17.05.2022 “Validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. – Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.;

VISTA la nota Prot. n. 567 dd 05.03.2024 con la quale l'AUSIR ha richiesto, tra l'altro, anche al Gestore Ambiente Servizi S.p.A. di voler comunicare all'Agenzia “il punto di equilibrio economico-finanziario per le annualità 2024-2025 in ciascun ambito tariffario, trasmettendo all'AUSIR, entro il 3 aprile 2024, la deliberazione della rispettiva Assemblea dei soci contenente tale proposta di individuazione”, precisando che “in assenza di tale indicazione l'AUSIR provvederà a valorizzare nell'ambito dei PEF 2024-2025 il limite di crescita senza considerare la componente CRI a copertura degli oneri inflattivi”;

DATO ATTO che, con nota Prot. AUSIR n. 857 dd 02.04.2024, il Gestore ha richiesto “una proroga al termine previsto per la determinazione ... del punto di equilibrio economico e finanziario della società, al giorno 16.04.2024 al fine di consentire ai soci dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi Spa e dell'Assemblea Soci, di potersi esprimere sui temi in oggetto”;

VISTA la nota dd 16.04.2024 (Prot. AUSIR n. 1010/24), con la quale il Gestore ha riscontrato la richiesta AUSIR Prot. n. 567/24 indicando, per ciascun bacino tariffario, il proprio “punto di equilibrio economico-finanziario” per le annualità 2024-2025, come stabilito dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale della Società tenutasi in data 15.04.2024;

EVIDENZIATO che l'AUSIR con nota prot. 1113 del 24.04.2024, ns. prot. 8219 del 24/04/2024, ha trasmesso la delibera n. 11 del 23/04/2024 dell'Assemblea Regionale d'Ambito con cui viene approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 dei PEF del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i., disaggregato per singolo Comune, che espone per l'annualità 2024 un costo complessivo del servizio da coprire con tariffa di €. 1.606.190,00 (di cui 1.315.780,00+ iva 10% a titolo di corrispettivo da garantire al Gestore del servizio per il servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) suddiviso in costi fissi totali pari ad €. **724.172,00** e costi variabili totali pari ad €. **882.018,00**; (ALLEGATO A);

DATO ATTO:

- che per l'applicazione delle tariffe per l'anno di riferimento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” ossia il cosiddetto “Metodo normalizzato”;
- che, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 158/1999, la tariffa a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, come peraltro previsto dal comma 654 della legge 147/2013 istitutiva della TARI;

- che per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021/R/RIF dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
- che il comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 158/1999 prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- che l'art. 4 del DPR 158/1999 prevede che la tariffa sia articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, secondo criteri razionali;
- che il successivo art. 5 "Calcolo della tariffa per le utenze domestiche" stabilisce, per la parte fissa delle utenze domestiche (di seguito U.D) "...la **parte fissa** da attribuire alla singola utenza domestica viene specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali" e per la **parte variabile** "...la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza";
- che il successivo art. 6 "Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche" stabilisce, per la parte fissa delle utenze non domestiche (di seguito U.N.D.) "...la **parte fissa** della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1..." e per la **parte variabile** "...gli Enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli Enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1."

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, co. 4 della determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF dal totale dei costi del piano economico finanziario viene sottratto contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, stimato in €. **7.330,52.**
- l'importo delle agevolazioni introdotte dal Regolamento TARI, all'articolo 24, inserito ai sensi comma 660 art. 1 della legge 147/2013 viene stimato in €. 44.000,00; tali riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

CONSIDERATO ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) che per ogni categoria di utenza (U.D. e U.N.D.) la tariffa è composta da 4 quote:

1. QUOTA FISSA (a copertura dei costi fissi CSL, CARC, CGG, CCD, AC e CK);
2. QUOTA VARIABILE (a copertura dei costi variabili CRT, CRD – no umido, CTS-no secco, CRD);
3. QUOTA UMIDO (a copertura dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione organica);
4. QUOTA SVUOTAMENTI SNR (a copertura dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione del secco non riciclabile);

PRECISATO che sulla base dei costi indicati nel Piano finanziario redatto dal Gestore e validato dall'AREA secondo quanto previsto dalla delibera n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni, il Gestore Ambiente Servizi spa con nota acquisita in data 07.05.2024, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante ed essenziale (allegato B) ha provveduto alla formulazione della ripartizione dei costi per la determinazione dei valori unitari da applicare per determinare:

- la tariffa fissa a copertura dei costi fissi;
- la tariffa variabile con riferimento alla copertura di tutti i costi variabili, ad eccezione di quelli imputabili alla frazione del secco non differenziato e dell'umido;
- il costo dello smaltimento del rifiuto umido conferito nei contenitori stradali;
- il costo a svuotamento del bidone di secco non differenziato;

#### DETERMINAZIONE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

Ai fini della determinazione della QUOTA FISSA e della QUOTA VARIABILE, i costi fissi ed i costi variabili di cui alla tabella sopra riportata sono stati attribuiti per il 33,50% alle U.N.D. e per il 66,50% alle U.D.; tali percentuali sono state determinate tenendo conto del trend storico, sulla base dei kg. totali di rifiuti potenzialmente prodotti da ciascuna categoria di utenza (nel dettaglio sono stati calcolati i kg. potenziali di rifiuto prodotti dalle U.N.D. secondo il prodotto sup. U.N.D.\*kd ed è stato determinato il rapporto tra questi ultimi ed i kg. totali di rifiuti presunti da preventivo), nonchè ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che prevede che vengano assicurate riduzioni alle utenze domestiche;

Vengono utilizzati per le U.D. gli **indici minimi** di cui alla **Tabella 1a** per la parte fissa (**Ka**) e la **Tabella 2** per la parte variabile (**Kb**) dell'allegato I al D.P.R. 158/1999 (che di seguito si riporta):

Nr. componenti il nucleo familiare	Ka	kb
1	0,8	0,6
2	0,94	1,4
3	1,05	1,8
4	1,14	2,2
5	1,23	2,9
6 e più	1,3	3,4

Dalla seguente formula otteniamo pertanto la tariffa fissa e variabile a mq. per le U.D.:

**TARIFFA FISSA U.D. = Costi fissi U.D. / sup. U.D. “normalizzati” con ka**

**TARIFFA VARIABILE U.D. = Costi variabili U.D. / utenti U.D. “normalizzati” con kb**

Vengono utilizzati per le U.N.D. gli **indici minimi** di cui alla **Tabella 3a** per la parte fissa (**Kc**) e la **Tabella 4a** per la parte variabile (**Kd**) dell'allegato I al D.P.R. 158/1999 (che di seguito si riporta):

categoria	Attività	kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4	3,28
2	Cinematografi e teatri	0,3	2,5
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,2
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25
5	Stabilimenti balneari	0,38	3,1
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	2,82
7	Alberghi con ristorante	1,2	9,85
8	Alberghi senza ristorante	0,95	7,76
9	Case di cura e riposo	1	8,2
10	Ospedali	1,07	8,81
11	Uffici, agenzie	1,07	8,78
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,55	4,5
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	8,15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	9,08
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6	4,92
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,9
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,82	6,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95

20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	3,13
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,5
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,6
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,5	28,7
30	Discoteche, night club	1,04	8,56

Dalla seguente formula otteniamo pertanto la tariffa fissa e variabile a mq. per le U.N.D.:

**TARIFFA FISSA U.N.D. = Costi fissi U.N.D. / sup. U.N.D. “normalizzati” con kc**

**TARIFFA VARIABILE U.N.D. = Costi variabili U.D. / sup. U.N.D. “normalizzati” con kd**

#### DETERMINAZIONE QUOTA UMIDO

La frazione organica può essere smaltita nei seguenti modi:

- per le U.D.
  - a. mediante compostaggio domestico (in questo caso non si applica la quota di tariffa relativa all'umido);
  - b. mediante il servizio pubblico stradale;
- per le U.N.D.
  - a. mediante il servizio pubblico stradale;
  - b. con bidone proprio;

Il totale costi raccolta/trasporto/smaltimento umido **€ 229.053,26** desumibile dalla tabella allegato B):

si determina innanzitutto il costo per un litro di capacità del bidone dell'umido secondo la formula Costi totali umido/totali litri presunti 2025; tale tariffa per litro di umido smaltito moltiplicata per i litri di umido presunti smaltiti dalle U.N.D. in possesso del bidone proprio, fa ottenere un introito complessivo da tali utenti di € 31.198,73;

la differenza tra il totale costi di **€ 229.053,26** e quanto introitato dalle U.N.D. in possesso di bidone proprio, pari ad **€ 191.437,89** viene attribuita per il 96,00% alle U.D. e per il 4,00 % alle U.N.D. (tale percentuale di attribuzione dei costi è stata ottenuta sulla base del trend storico e onde attribuire in egual misura tra i contribuenti l'impatto dell'aumento dei costi relativi alla raccolta e trattamento del rifiuto umido);

infine dalle seguenti formule otteniamo la tariffa della QUOTA UMIDO a mq.:

**TARIFFA QUOTA UMIDO U.D. = Costi umido U.D. / utenti U.D. “normalizzati” con kb**

**TARIFFA QUOTA UMIDO U.N.D. = Costi umido U.N.D. / sup. U.N.D. “normalizzata” con kd**

#### QUOTA SVUOTAMENTI SNR

Il 100% dei costi di raccolta/trasporto e smaltimento della frazione **secco non riciclabile** vanno inseriti nella parte “Svuotamenti” della tariffa, partendo dai seguenti costi, desumibili dalla tabella allegato B)

l'importo di **€ 288.409,19** diviso i litri che si prevede di smaltire nel 2025 pari a 5.771.707, dà un costo/litro pari a **€ 0,050** che andrà moltiplicato per i litri delle varie tipologie del bidone del secco non riciclabile, ossia 70L, 120L, 240L e 1.100 L per ottenere il costo a svuotamento;

Tutti gli elementi summenzionati portano all'elaborazione della tabella allegato B), dove vengono evidenziati gli **importi/mq/persona/svuotamento** da attribuire alle **U.D e alle U.N.D.**;



DATO ATTO che dal 01/01/2011 il sistema di raccolta della frazione “verde e ramaglie” è stato riorganizzato eliminando la raccolta porta a porta e che pertanto per lo smaltimento di tale tipologia di rifiuto ogni utente può recarsi direttamente in ecopiazzola oppure usufruire del servizio “a chiamata” la cui tariffazione è di diretta competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento;

DATO ATTO infine che il conferimento del rifiuto secco non riciclabile presso l'ecopiazzola comunale seguirà la tariffazione prevista dal servizio porta a porta, per la medesima tipologia di rifiuto;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 40 per cento come stabilito dall'art.28 del vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;

RITENUTO quindi di approvare le tariffe riportate nell'allegato C) alla presente deliberazione, dando atto che, così come formulate, garantiscono la copertura integrale di tutti i costi inerenti il servizio di gestione dei rifiuti analiticamente riportati nel PEF (allegato A) come imposto dal succitato comma 654 della legge 147/2013 istitutiva della TARI;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4, co. 2, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF;

RILEVATO che il comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013 ha fatto salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992;

VISTO l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

AVUTO PRESENTE che ai sensi dell'art. 10 comma 80 della Legge regionale 29/12/2016 n. 25 a decorrere dal 01/01/2017 per i gettiti d'imposta anno 2019 il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al precedente punto deve essere versato alla Regione Friuli Venezia Giulia come comunicato dalla stessa con nota prot. 1664/P del 23/01/2017;

VISTA la nota della Regione F.V.G. prot. 131326 del 14.02.2025 con la quale è stato comunicato ai Comuni della regione che per quanto concerne la misura del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, le modifiche apportate al comma 7, dell'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 non trovano applicazione per i Comuni del territorio del Friuli Venezia Giulia, che dovranno continuare ad applicare l'aliquota per il tributo TEFA nella misura **del 4 per cento** stabilita dal legislatore regionale;

AVUTA PRESENTE la deliberazione ARERA n. 386 del 03/08/2023 con la quale, in adempimento a quanto stabilito dalla L. 60/2022, istituisce due componenti perequative per la copertura dei costi sulla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (€ 0,10 ad utenza) e per eventi eccezionali e calamitosi (€ 1,50 ad utenza) che devono essere aggiunti nella bollettazione della TARI;

DI DARE ATTO che tali voci perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

DI DARE ATTO altresì che gli importi delle due componenti non sono di competenza comunale in quanto verranno riversati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) con le modalità e le tempistiche che saranno definite dall' ARERA;

#### RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

DATO ATTO che ai sensi dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni nella Legge 25/02/2022, n.15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 40), i comuni possono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

EFFETTUATA la palese votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 19, votanti n. 12, voti: favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 7 (Babuini, Breda, Giacomazzi, Facca, Parpinelli, Pignat e Tonus);

#### **DELIBERA :**

1) di approvare per l'anno 2025 e per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, le tariffe riepilogate nel prospetto allegato "C" per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641 e successivi, della L. 27/12/2013, n. 147, e s.m.i, elaborate sulla base del P.E.F. del servizio di gestione dei rifiuti validato dall'AUSIR con deliberazione n. 11 del 23.04.2024 e trasmessa a questo Ente con nota prot. 1113 del 24.04.2024, ns. prot. 8219 del 24.04.2024 (ALLEGATO A);

2) di approvare lo schema finale e sintetico, allegato "B", suddiviso tra Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche, dove vengono evidenziati gli **importi/mq/persona/svuotamento** da attribuire alle **U.D e alle U.N.D**, e sulla cui base sono state elaborate le tariffe;

3) di dare atto che i coefficienti utilizzati nelle formule del calcolo delle tariffe per le U.D. e le U.N.D., sono i minimi previsti dal DPR 158/1999;

4) di dare atto che il costo a svuotamento riferibile ad un litro di capacità del bidone del secco non riciclabile è pari a € 0,050;

5) di dare atto che il costo a svuotamento riferibile ad un litro di capacità del bidone del rifiuto umido per le utenze non domestiche è pari a € 0,061;

6) di applicare alla TARI l'addizionale provinciale del 4% così come previsto dall'art. 1 comma 666 della L. 147/2013 da versare, per il gettito 2025 alla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 10 comma 80 della Legge regionale 29/12/2016 n. 25;

7) di dare atto che per lo smaltimento della frazione di rifiuto verde ogni utente può recarsi direttamente in ecopiazzola senza addebito alcuno oppure usufruire del servizio "a chiamata" la cui tariffazione è di diretta competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento;

8) di dare atto che il conferimento del rifiuto secco non riciclabile presso l'ecopiazzola comunale seguirà la tariffazione prevista dal servizio porta a porta, per la medesima tipologia di rifiuto;

9) di dare atto che l' ARERA con deliberazione n. 386 del 03/08/2023, in adempimento a quanto stabilito dalla L. 60/2022, ha istituito due componenti perequative per la copertura dei costi sulla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (€ 0,10 ad utenza) e per eventi eccezionali e calamitosi (€ 1,50 ad utenza) che devono essere aggiunti nella bollettazione della TARI;

10) di dare atto che tali voci perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e che tali importi non sono di competenza comunale e dovranno essere riversati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) con le modalità e le tempistiche che saranno definite dall' ARERA;

11) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

12) di provvedere a trasmettere il presente provvedimento al gestore del servizio Ambiente Servizi spa e all'Ente territorialmente competente AUSIR;

13) di pubblicare il presente piano finanziario sul sito internet comunale nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente.

CON successiva palese votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 19, votanti n. 12, voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti 7 (Babuini, Breda, Giacomazzi, Facca, Parpinelli, Pignat e Tonus);

## **DELIBERA:**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, N.17.

---

### Allegati:

- allegato A\_PEF -2025\_fiume veneto.pdf
- allegato B\_Estrapolazione costi servizio ed individuazione coefficienti unitari
- allegato C\_tariffe\_tari\_2025.xlsx.pdf

# Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

*Ragioneria*

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025***

### ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione e si dà altresì atto, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 14 del D.P.R. 62/2013, dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con delibera di Giunta comunale n. 12 in data 13.01.2014, che, per lo scrivente e per il personale che ha preso parte all'istruttoria, non sussistono le cause di astensione, né le cause di conflitto di interesse anche potenziale.

Comune di Fiume Veneto, lì 03/04/2025

IL RESPONSABILE  
DOTT. ALESSANDRO PINNAVARIA

# Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

*Ragioneria*

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025***

### ***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e si dà altresì atto, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 14 del D.P.R. 62/2013, dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con delibera di Giunta comunale n. 12 in data 13.01.2014, che, per lo scrivente e per il personale che ha preso parte all'istruttoria, non sussistono le cause di astensione, né le cause di conflitto di interesse anche potenziale.

Comune di Fiume Veneto, lì 03/04/2025

IL RESPONSABILE  
DOTT. ALESSANDRO PINNAVARIA

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
Canton Avv. Jessica

Il Segretario Generale  
Dott. Stefano Roca

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROCA STEFANO  
CODICE FISCALE: RCOSFN71P10G888K  
DATA FIRMA: 15/04/2025 09:53:58  
IMPRONTA: 151D6C85D70A4F5DFB16361D17E234D79A385E8B0E7DBC1178A53AA92DE9FF91  
9A385E8B0E7DBC1178A53AA92DE9FF91AD68872ECC66D78C772C5DCFDDB816EB  
AD68872ECC66D78C772C5DCFDDB816EB4C1F73DE05E1E1D8BD628550170AEBB6  
4C1F73DE05E1E1D8BD628550170AEBB6010E9D27A5A9A171FBB8BC03519AB33D

NOME: CANTON JESSICA  
CODICE FISCALE: CNTJSC79E62G888X  
DATA FIRMA: 15/04/2025 11:45:14  
IMPRONTA: 3F947EEA0E69875E195F3BBBEB1C1076DEAACAA0A815B477B715094E125A9F8B  
DEAACAA0A815B477B715094E125A9F8BD1B5F1E2FB71037C858B0B628AEA12E0  
D1B5F1E2FB71037C858B0B628AEA12E0527E1931F375F8C399A1020CEEE63E47  
527E1931F375F8C399A1020CEEE63E474984B97F4368AA4B770A49D287E93D4B

Allegato ".." alla deliberazione di Consiglio Comunale nr. .... del ....

COMUNE DI FIUME VENETO

**RIEPILOGO TARIFFE TARI 2025**

**UTENZE DOMESTICHE**

**QUOTA FISSA**

**QUOTA FISSA PER MQ NORMALIZZATO (Quf) € 0,6896**

Q.TA FISSA AL MQ IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Ka\*Quf)

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	Ka		Ka*Quf
1	0,8	€	0,5517
2	0,94	€	0,6482
3	1,05	€	0,7241
4	1,14	€	0,7861
5	1,23	€	0,8482
6	1,3	€	0,8965

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

**QUOTA VARIABILE A PERSONE**

**QUOTA VARIABILE A PERSONE € 33,0510**

Q.TA FISSA AL MQ IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Ka\*Quf)

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	Ka		Ka*Quf
1	0,6	€	19,8306
2	1,4	€	46,2714
3	1,8	€	59,4918
4	2,2	€	72,7122
5	2,9	€	95,8479
6	3,4	€	112,3734

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

**CHIAVETTA PER L'UMIDO**

**(Quv\*Cu) € 49,4376**

COSTO CHIAVETTA IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Quv\*Cu\*Kb)

NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	Kb		Kb*Quv*Cu
1	0,6	€	29,6626
2	1,4	€	69,2126
3	1,8	€	88,9877
4	2,2	€	108,7627
5	2,9	€	143,3690
6	3,4	€	168,0878

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

CHI EFFETTUA COMPOSTAGGIO DOMESTICO NON E' TENUTO AL PAGAMENTO DELLA CHIAVETTA PER L'UMIDO

**COSTO DEGLI SVUOTAMENTI DEL BIDONE DEL SECCO NON RICICLABILE**

Costo svuotamento contenitore da litri	20	€	1,00
Costo svuotamento contenitore da litri	50	€	2,50
<b>Costo svuotamento contenitore da litri</b>	<b>70</b>	<b>€</b>	<b>3,50</b>
Costo svuotamento contenitore da litri	120	€	6,00
Costo svuotamento contenitore da litri	240	€	12,00
Costo svuotamento contenitore da litri	1.000	€	50,00

**RIEPILOGO TARIFFE TARI 2025****UTENZE NON DOMESTICHE****TARIFFA GENERALE**

Q.TA FISSA PER MQ NORMALIZZATO € 1,1236

Q.TA Variabile PER MQ NORMALIZZATO € 0,0666

Q.TA VAR.UMIDO (CHIAVETTA) PER MQ NORMALIZZA € 0,0601

**(PER LA QUOTA FISSA) E KD (PER LA QUOTA VARIABILE DELL'UMIDO).**

DESCRIZIONE TIPO DI ATTIVITA'	KC	KD VAR	KD UM	(1)	(2)	(3)
SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI CULTO	0,4	3,28	3,28 €	0,4494 €	0,2184 €	0,1971
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,3	2,5	2,5 €	0,3371 €	0,1665 €	0,1503
AUTORIM. E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,51	4,2	4,2 €	0,5730 €	0,2797 €	0,2524
CAMPEGGI,DISTR.CARBURANTI,IMP.SPORTIVI,	0,76	6,25	6,25 €	0,8539 €	0,4163 €	0,3756
STABILIMENTI BALNEARI	0,38	3,1	3,1 €	0,4270 €	0,2065 €	0,1863
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,34	2,82	2,82 €	0,3820 €	0,1878 €	0,1695
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,2	9,85	9,85 €	1,3483 €	0,6560 €	0,5920
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,95	7,76	7,76 €	1,0674 €	0,5168 €	0,4664
CASE DI CURA E RIPOSO	1	8,2	8,2 €	1,1236 €	0,5461 €	0,4928
OSPEDALI	1,07	8,81	8,81 €	1,2023 €	0,5867 €	0,5295
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROF.LI	1,07	8,78	8,78 €	1,2023 €	0,5847 €	0,5277
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,55	4,5	4,5 €	0,6180 €	0,2997 €	0,2705
NEG. ABBIGL. CALZAT.,LIBRERIE,CARTOLERIE, ECC..	0,99	8,15	8,15 €	1,1124 €	0,5428 €	0,4898
EDICOLE, FARMACIE, TABACCAI, PLURILICENZE	1,11	9,08	9,08 €	1,2472 €	0,6047 €	0,5457
NEG.PART., FILATELIA, TENDE E TESSUTI, ANTIQ.,OREFIC., CAPPELLI, ECC..	0,6	4,92	4,92 €	0,6742 €	0,3277 €	0,2957
BANCHI DI MERCATO DUREVOLI	1,09	8,9	8,9 €	1,2247 €	0,5927 €	0,5349
ATT.ARTIG.,TIPO BARBIERI, PARRUCCHIERI, ESTETISTA, ECC..	1,09	8,95	8,95 €	1,2247 €	0,5961 €	0,5379
ATT.ARTIG.,TIPO FALEGNAMI,IDRAULICI, ELETTRICISTI, ECC..	0,82	6,76	6,76 €	0,9214 €	0,4502 €	0,4063
AUTOFFICINE, CARROZZERIE, GOMMISTI, ELETTRAUTO, ECC..	1,09	8,95	8,95 €	1,2247 €	0,5961 €	0,5379
ATT.INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,38	3,13	3,13 €	0,4270 €	0,2085 €	0,1881
ATT.ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	4,5	4,5 €	0,6180 €	0,2997 €	0,2705
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	5,57	45,67	45,67 €	6,2585 €	3,0416 €	2,7448
MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE	4,85	39,78	39,78 €	5,4495 €	2,6493 €	2,3908
BAR, CAFFE', PASTICCERIE, GELATERIE	3,96	32,44	32,44 €	4,4495 €	2,1605 €	1,9496
SUPERMERC.,PANE,PASTA,MACELL.,SALUMI,FORMAGGI, ECC..	2,02	16,55	16,55 €	2,2697 €	1,1022 €	0,9947
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	12,6	12,6 €	1,7303 €	0,8392 €	0,7573
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI,PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	58,76	58,76 €	8,0562 €	3,9134 €	3,5315
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,56	12,82	12,82 €	1,7528 €	0,8538 €	0,7705
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,5	28,7	28,7 €	3,9326 €	1,9114 €	1,7249
DISCOTECHE, NIGHT CLUB, LOCALI NOTTURNI	1,04	8,56	8,56 €	1,1685 €	0,5701 €	0,5145

**(1): Q.TA FISSA PER MQ NORMALIZZATO****(2): Q.TA Variabile PER MQ NORMALIZZATO****(3): Q.TA VARIABILE AL MQ PER CHIAVETTA UMIDO**

Q.TA VARIABILE PER UMIDO PER BIDONI PERSONALI 240 LT. € 14,59

**COSTO DEGLI SVUOTAMENTI DEL BIDONE DEL SECCO NON RICICLABILE**

Costo svuotamento contenitore da Lt	20	€	1,00
Costo svuotamento contenitore da Lt	50	€	2,50
<b>Costo svuotamento contenitore da Lt</b>	<b>70</b>	<b>€</b>	<b>3,50</b>
Costo svuotamento contenitore da Lt	120	€	6,00
Costo svuotamento contenitore da Lt	240	€	12,00
<b>Costo svuotamento contenitore da Lt</b>	<b>1.000</b>	<b>€</b>	<b>50,00</b>